



GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DA REDIGERE E RESTITUIRE CON METODI E STRUMENTI DI GESTIONE INFORMATIVA DIGITALE DELLE COSTRUZIONI (BIM) RELATIVI ALLA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE, INERENTI L’INTERVENTO DI REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO OUT PATIENTS (NUOVO PADIGLIONE N.6) – CUP F25F24000290005 -CIG BB816B4131

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto servizi tecnici di ingegneria e architettura da realizzarsi con metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (metodologia BIM) relativi alla verifica della progettazione, inerenti l'intervento di realizzazione del Nuovo edificio Out Patients (Nuovo Padiglione n.6).

L'Affidatario, in qualità di Organismo di ispezione accreditato ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17020, è tenuto a svolgere l'attività di verifica della progettazione ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 e degli artt. 34, 38, 41 e 42 dell'Allegato I.7 al medesimo decreto, con riferimento al Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) e al Progetto Esecutivo (PE) dell'intervento.

L'appalto è costituito da un unico lotto in considerazione della natura del presente affidamento e del fatto che i servizi oggetto della presente procedura si riferiscono a un unico intervento le cui lavorazioni sono necessariamente integrate e funzionalmente inscindibili così da richiedere una gestione organica a cura del medesimo operatore.

ART. 1 – DEFINIZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI

1.1 Definizioni

Ai fini del presente Capitolato Speciale si intende per:

- Stazione Appaltante: l'ente pubblico committente dei servizi oggetto del presente appalto;
- Affidatario: il soggetto aggiudicatario dell'appalto;
- RUP: Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023;
- BIM: Building Information Modeling, metodologia di gestione informativa digitale delle costruzioni;
- Intervento: realizzazione del Nuovo edificio Out Patients (Nuovo Padiglione n.6).

1.2 Riferimenti normativi

Il presente Capitolato è redatto in conformità alle seguenti disposizioni:

- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici);
- D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 209 (Correttivo al Codice);
- D.M. 17 giugno 2016 (Approvazione delle tariffe dei servizi di architettura e ingegneria);
- Norma UNI 11337 (Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni);
- Norma UNI EN ISO 19650 (Organizzazione e digitalizzazione delle informazioni relative all'edilizia).

ART. 2 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

I servizi oggetto dell'appalto comprendono:

- a) Verifica della progettazione ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023, relativa ai livelli di progettazione di fattibilità tecnico-economica (PFTE) e di progettazione esecutiva (PE);
- b) Verifica della conformità degli elaborati progettuali redatti in metodologia BIM secondo quanto previsto dal Capitolato Informativo e dal Piano di Gestione Informativa;

La verifica è condotta in contraddittorio con il progettista e sotto il coordinamento del RUP, ed è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale alle prescrizioni normative, tecniche e prestazionali applicabili, nonché la coerenza interna degli elaborati, la loro completezza e l'idoneità del progetto ad essere posto a base di gara e ad essere eseguito.

2.1 Oggetto della verifica per ciascun livello progettuale

La verifica è articolata sui seguenti ambiti, da sviluppare per ciascun livello progettuale (PFTE e PE) nei limiti delle rispettive competenze:

a) Affidabilità delle soluzioni progettuali: rispondenza degli elaborati alle norme tecniche vigenti, alle regole dell'arte, ai vincoli urbanistici, ambientali, paesaggistici e storico-culturali applicabili, nonché alle prescrizioni derivanti da pareri, autorizzazioni e nulla osta acquisiti nel procedimento;

b) Completezza della progettazione: verifica che ciascun elaborato contenga tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente e dall'Allegato I.7 per il livello progettuale di riferimento, con specifica attenzione alla presenza e alla congruenza delle relazioni tecniche specialistiche, dei computi metrici, dei piani di sicurezza, delle indagini geologiche e geotecniche, degli studi idraulici e sismici;

c) Coerenza e completezza del quadro economico: verifica della corretta determinazione dell'importo delle opere e delle singole lavorazioni, della congruità dei prezzi unitari applicati rispetto ai prezzari regionali vigenti o alle analisi prezzi, della corretta imputazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, delle somme a disposizione della stazione appaltante;

d) Appaltabilità e cantierabilità: verifica che il progetto sia idoneo a consentire la formulazione di offerte da parte degli operatori economici e che le soluzioni progettuali siano realizzabili sotto il profilo costruttivo, con particolare attenzione alla fattibilità delle sequenze operative, alle interferenze tra le diverse lavorazioni, alla compatibilità con i vincoli logistici del sito e alla corretta individuazione delle fasi di cantiere;

e) Conformità ai Criteri Ambientali Minimi (CAM): verifica dell'applicazione dei CAM vigenti per l'edilizia di cui al D.M. 23 giugno 2022, con riferimento sia alle specifiche tecniche dei materiali e dei componenti, sia ai criteri progettuali di sostenibilità energetico-ambientale, sia alle prescrizioni relative al cantiere;

f) Conformità alla normativa in materia di prevenzione incendi: verifica della rispondenza della soluzione progettuale alle disposizioni normative e delle norme tecniche verticali applicabili, con specifico riferimento alla destinazione d'uso sanitaria;

g) Conformità alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro: verifica della rispondenza dei piani di sicurezza e coordinamento (PSC) al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., con attenzione alla individuazione dei rischi interferenziali, alla stima dei costi della sicurezza, alla coerenza tra PSC e cronoprogramma dei lavori;

h) Conformità alle norme antisismiche: verifica della coerenza della progettazione strutturale con le vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 17 gennaio 2018) e relativa Circolare esplicativa, con attenzione alla corretta caratterizzazione sismica del sito, alla modellazione strutturale, ai criteri di verifica adottati e alla completezza degli elaborati esecutivi;

i) Coerenza interna tra gli elaborati: verifica della congruenza tra elaborati grafici, relazioni tecniche, computi, capitolato speciale d'appalto, piano di sicurezza e cronoprogramma, accertando l'assenza di contraddizioni, omissioni o difformità tra le diverse parti del progetto;

j) Rispondenza alle esigenze espresse nel Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP): verifica che le soluzioni progettuali siano coerenti con il quadro esigenziale e gli obiettivi prestazionali definiti dalla Stazione Appaltante.

2.2 Verifica dei contenuti informativi BIM

In aggiunta a quanto previsto al comma precedente, l'Affidatario è tenuto a verificare la conformità dei modelli informativi e degli elaborati digitali prodotti dal progettista rispetto ai requisiti definiti nel Capitolato Informativo. La verifica BIM comprende in particolare:

a) Verifica di conformità al Capitolato Informativo: accertamento che i modelli informativi e le strutture di dati rispettino i requisiti di produzione, gestione, trasmissione e archiviazione dei contenuti informativi definiti nel C.I., con riferimento ai livelli di fabbisogno informativo (LOIN) richiesti per ciascun livello progettuale;

b) Verifica di coerenza geometrica e informativa (model checking): controllo della corretta modellazione degli oggetti, dell'assenza di interferenze geometriche (clash detection), della congruenza tra le informazioni contenute nei modelli e quelle riportate negli elaborati grafici e nelle relazioni tecniche;

c) Verifica di conformità normativa tramite code checking: controllo automatizzato e manuale della rispondenza dei modelli informativi alle norme tecniche applicabili, nei limiti della maturità degli strumenti disponibili e degli usi del modello definiti nel C.I.;

d) Verifica dei formati di scambio: accertamento che i modelli siano consegnati nei formati aperti previsti (IFC, BCF) e che le informazioni siano correttamente esportate e

leggibili, nel rispetto del principio di interoperabilità di cui all'art. 1, co. 5 dell'Allegato I.9 al D.Lgs. 36/2023;

e) Verifica della struttura di dati e della nomenclatura: controllo della corretta applicazione delle convenzioni di denominazione, della struttura dei file, dell'organizzazione dei WBS e dei parametri alfanumerici secondo quanto definito nel C.I.;

f) Verifica della coerenza tra modelli ed elaborati: accertamento della corrispondenza tra i contenuti geometrico-dimensionali e alfanumerici dei modelli informativi e gli elaborati grafici e documentali prodotti, ai sensi dell'art. 1, co. 10, lett. g) dell'Allegato I.9.

2.3 Rapporti di verifica

L'Affidatario è tenuto a produrre i seguenti elaborati per ciascun livello progettuale verificato:

a) Rapporti di verifica intermedi (max due rapporti) redatti al completamento della attività di verifica sugli elaborati consegnati, contenenti l'elenco puntuale delle non conformità riscontrate, classificate per gravità (bloccante, rilevante, minore, osservazione), corredate della relativa motivazione normativa e tecnica, nonché le risultanze delle verifiche BIM (clash report, code checking report), con esplicita indicazione, nelle varie fasi della verifica, delle non conformità risolte, di quelle persistenti e di eventuali nuove non conformità emerse;

b) Rapporto conclusivo di verifica: redatto ai sensi dell'art. 41, co. 7 dell'Allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023, sottoscritto dal Responsabile tecnico della verifica e contenente l'attestazione motivata della verificabilità del progetto, l'elenco delle non conformità residue con indicazione della relativa rilevanza, e il giudizio complessivo sull'idoneità del progetto ad essere posto a base di gara (per il PFTE) ovvero ad essere eseguito (per il PE).

Tutti i rapporti dovranno essere corredate delle check-list utilizzate per le verifiche, con indicazione degli esiti punto per punto, e dovranno essere consegnati sia in formato PDF sia mediante caricamento nell'Ambiente di Condivisione Dati (ACDat).

2.4 Modalità di interazione con il progettista e con il RUP

L'attività di verifica è condotta in contraddittorio con il progettista. L'Affidatario è tenuto a:

a) partecipare alle riunioni di coordinamento convocate dal RUP o dal DEC, con cadenza almeno quindicinale durante le fasi attive di verifica;

b) trasmettere le osservazioni al progettista esclusivamente per il tramite del RUP o del DEC, salvo diversa indicazione;

c) fornire riscontro alle controdeduzioni del progettista entro i termini definiti nel cronoprogramma contrattuale;

d) segnalare tempestivamente al RUP eventuali criticità che possano incidere sulla tempistica o sull'esito della verifica.

ART. 3 – METODOLOGIA BIM

3.1 Obblighi dell'Affidatario

L'Affidatario dovrà svolgere tutti i servizi utilizzando la metodologia BIM (Building Information Modeling) in conformità alla normativa vigente e agli standard definiti nel Capitolato Informativo allegato alla documentazione di gara.

3.2 Ambiente di Condivisione Dati

L'Affidatario dovrà disporre di un'organizzazione e delle dotazioni hardware e software necessarie per accedere all'Ambiente di Condivisione Dati (ACDat) messo a disposizione dalla Stazione Appaltante per la gestione dei flussi informativi del progetto.

3.3 Formati e standard

I modelli informativi e gli elaborati saranno prodotti nei seguenti formati:

- Formati aperti (IFC, BCF) per l'interoperabilità;
- Formati nativi dei software di authoring utilizzati;
- Formati PDF per gli elaborati grafici e le relazioni.

ART. 4 – DURATA DELL'APPALTO E TEMPISTICHE

Ai sensi dell'art.41 dell'allegato I.7 al codice le verifiche devono essere effettuate contestualmente allo sviluppo del servizio di progettazione sino all'approvazione del progetto esecutivo.

Il cronoprogramma di seguito indicato è al netto dei tempi per le eventuali integrazioni progettuali da parte dei progettisti e dei tempi di redazione del progetto.

Relativamente ai termini di cui sopra si specifica quanto segue:

- per ciascuna fase il R.U.P./D.E.C procederà, mediante invito formale, a comunicare l'avvio della prestazione;
- per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi contrattuali è applicabile una penale pari all'1 per mille del corrispettivo contrattuale, e comunque non superiore al 10% dell'importo contrattuale, secondo le modalità descritte nel Capitolato tecnico.

Macro Prestazioni	Tempo massimo per l'esecuzione delle prestazioni giorni naturali e consecutivi per le attività di verifica
Verifica della progettazione di fattibilità tecnico economica (PFTE)	75
Verifica della progettazione esecutiva (PE)	45

ART. 5 – RESPONSABILITÀ DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario è responsabile del corretto e puntuale svolgimento di tutte le prestazioni oggetto del contratto, in conformità alla normativa vigente e secondo le migliori regole dell'arte professionale.

L'Affidatario è tenuto a garantire la disponibilità di personale qualificato e dotato dei requisiti di abilitazione professionale necessari per l'espletamento delle attività richieste.

ART. 6 – COMPENSO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

6.1 Determinazione del compenso

Il compenso per i servizi oggetto dell'appalto è determinato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 e dell'Allegato I.13 al D.Lgs. n. 36/2023, con l'applicazione di una maggiorazione del 10% per l'utilizzo della metodologia BIM.

6.2 Modalità di pagamento

Il pagamento del corrispettivo avverrà secondo le seguenti modalità:

- Stati di avanzamento al completamento delle verifiche dei singoli livelli progettuali;
- Saldo finale alla conclusione di tutte le attività e al rilascio del verbale di regolare esecuzione.

ART. 7 – GARANZIE E POLIZZE

L'aggiudicatario sarà tenuto a produrre, prima della stipula del contratto:

- una garanzia definitiva, con le modalità previste ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023;

- una polizza per la copertura dei rischi di natura professionale ai sensi dell'art. 43, dell'allegato I.7 al D.lgs. n. 36/2023 avente le seguenti caratteristiche:

a) nel caso di polizza specifica limitata all'incarico di verifica, la polizza deve avere durata fino alla data di rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e un massimale di importo pari a 2.500.000 euro.

b) nel caso in cui il soggetto incaricato dell'attività di verifica sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera attività, la polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui alla lettera a) per lo specifico progetto.

L'Aggiudicatario è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti della Stazione Appaltante relativamente alla gestione del servizio reso con il proprio personale impiegato, ed è responsabile dei danni materiali e patrimoniali a chiunque causati, personale, utenti o terzi e cose in genere, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse. Sono da ritenersi a carico dell'Aggiudicatario gli oneri ed i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento del servizio stesso. L'Aggiudicatario solleva la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso e/o da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività di servizio affidate, incluso l'esecuzione delle prove sulle strutture.

Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell'Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Nessuna responsabilità potrà essere imputata alla Stazione Appaltante per furti, dispersioni o danni a materiali ed attrezzature di proprietà dell'Aggiudicatario verificatisi presso il luogo del servizio.

ART. 8 – PENALI E RISOLUZIONE

8.1 Penali per ritardo esecuzione

Le penali ai sensi dell'art.126 del D.lgs. 36/2023 saranno applicabili per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per la consegna del verbale o rapporto di verifica di ciascuna fase sarà applicata, previa contestazione da parte del RUP, una penale pari all'1 per mille dell'intero corrispettivo contrattuale che sarà trattenuta sul saldo del compenso, la penale massima applicabile è fissata ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale. Al raggiungimento di tale soglia l'ASU FC ha facoltà di recedere dal contratto stesso.

L'applicazione della penale non esonera il Verificatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

8.2 Risoluzione contrattuale

Con riferimento all'art. 122 del D.lgs. 36/2023, la stazione appaltante può risolvere il contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del Codice;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c) del Codice, superamento delle soglie di cui al comma 2 del suddetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1 del Codice, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La stazione appaltante risolve il contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:

- a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del codice appalti.

Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il DEC, se nominato, quando accerta un grave inadempimento avvia in contraddittorio con l'Appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14: il DEC invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando lo stato di esecuzione del servizio ed il corrispondente importo che può essere riconosciuto all'Appaltatore; lo stesso DEC formula la contestazione degli eventuali addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, all'esito del procedimento la Stazione Appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'Appaltatore.

Qualora, al di fuori di quanto previsto dall'art. 122, comma 3, del Codice dei Contratti, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi, entro i quali deve eseguire

le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'Appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

Salve le disposizioni delle presenti condizioni in materia di vicende soggettive dell'Appaltatore, qualora nel caso di raggruppamento temporaneo di operatori, oppure di consorzio ordinario o di consorzio stabile, una delle condizioni di cui agli articoli 84, comma 4 o 91, commi 6 e 7, del D. Lgs. n. 159/2011, ricorra per una mandante o comunque un soggetto diverso dalla mandataria, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del predetto D.Lgs. n. 159/2011 non operano nei confronti degli altri partecipanti se la predetta mandante è estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione del contratto ovvero entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione delle informazioni del Prefetto.

Costituiscono, altresì, causa di risoluzione del contratto, e la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, i seguenti casi:

- a) inadempimento alle disposizioni del DEC/RUP riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi affidati;
- c) sospensione dell'esecuzione o mancata ripresa delle attività da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- d) rallentamento delle prestazioni, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle attività nei termini previsti dal contratto;
- e) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- f) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dello stesso;
- g) azioni o omissioni finalizzate ad impedire o eludere il controllo sull'operato dell'Appaltatore da parte del Committente;
- i) inadempimento agli obblighi contrattuali in materia di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi dell'articolo 3, co. 8, della legge n. 136/2010;
- l) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto e/o di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Stazione Appaltante in ragione dell'esecuzione del contratto.

La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Stazione Appaltante da effettuarsi mediante comunicazione formale inviata a mezzo PEC all'Appaltatore.

In caso di risoluzione il Committente provvederà ad escutere la cauzione definitiva, salva comunque la facoltà del Committente medesimo di agire per il ristoro dell'eventuale maggior danno subito.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, eventualmente decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti

dallo scioglimento del Contratto, nelle sole ipotesi di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4 dell'articolo 122 del Codice.

Per tutto quanto non espressamente riportato nel presente paragrafo si rimanda all'art. 122 del Codice dei Contratti.

8.3 Recesso

Ai sensi dell'art. 123 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 159/2011, il RUP può, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di giustificazione alcuna, recedere dal Contratto, in tutto o in parte (a titolo esemplificativo solo per la fase relativa alla verifica del PE), ed in qualsiasi momento, dando un preavviso di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i servizi ed effettua il certificato di regolare esecuzione o verifica di conformità dei servizi effettivamente svolti.

L'esercizio del diritto di recesso sarà comunicato all'indirizzo PEC fornito dall'Appaltatore mediante formale comunicazione scritta da parte della Committenza. In caso di variazione dell'indirizzo PEC rispetto a quanto indicato in sede contrattuale, l'Appaltatore dovrà tempestivamente darne comunicazione al RUP entro massimo 3 (tre) giorni naturali e consecutivi, onde evitare disservizi o perdita anche di importanti informazioni nell'ambito della comunicazione.

Salvo quanto previsto dal successivo periodo, ed ai sensi dell'art. 123, comma 1, del Codice dei Contratti, in caso di recesso esercitato dalla Committenza, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni afferenti all'Appalto ed alla fase formalmente avviata (verifica PFTE e/o verifica PE), e con riferimento alla quale è stato esercitato il recesso, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo relativo alle residue prestazioni da eseguirsi. L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

La Committenza ha diritto di recedere, in tutto o in parte, dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso e senza obbligo di indennizzo nei confronti dell'Appaltatore, in caso si verificano fattispecie che facciano venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto o – a titolo esemplificativo e non esaustivo - sia stato depositato contro l'Appaltatore di cui trattasi un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari di detta controparte contrattuale. Nel caso di recesso per giusta causa di cui al presente periodo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento

delle prestazioni eseguite, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso

o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.

Dalla data di efficacia del recesso, anche in caso di recesso per giusta causa di cui al precedente periodo, l'Appaltatore dovrà cessare le prestazioni contrattuali oggetto dell'Appalto con riferimento alle quale è stato esercitato il recesso, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committenza.

ART. 9 – SUBAPPALTO

È consentito il ricorso al subappalto nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023. L'Affidatario rimane in ogni caso responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti della Stazione Appaltante.

ART. 10 – PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI

Tutti gli elaborati prodotti nell'ambito dei servizi oggetto del presente appalto sono di proprietà esclusiva della Stazione Appaltante e non potranno essere utilizzati dall'Affidatario per scopi diversi da quelli contrattuali senza espressa autorizzazione.

ART. 11 – RISERVATEZZA

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii , del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei relativi dati personali, ASU FC fornisce, in qualità di titolare del trattamento, la relativa Informativa allegata al Disciplinare di gara.

ART. 12 – CONTROVERSIE

Per tutte le controversie derivanti dal contratto è esclusa la competenza arbitrale. Sarà competente l'Autorità Giudiziaria del luogo in cui ha sede la Stazione Appaltante.

ART. 13 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART. 14 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato tecnico Prestazionale, si fa riferimento alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.) e alle altre norme vigenti in materia.

Il presente Capitolato tecnico Prestazionale è parte integrante della documentazione di gara e costituirà parte integrante del contratto da stipularsi con l'aggiudicatario.

Qualunque disposizione omessa o comunque non correttamente riportata nel presente Capitolato Tecnico Prestazionale, contenuta però nelle normative che regolano l'appalto si intende comunque da rispettare secondo quanto indicato nel suo testo originale.